

POLITICA

“Società Benefit”, Righi: “Salto di qualità nel modo di intendere l'attività economica”

Bollino di qualità per le aziende virtuose che migliorano le condizioni di lavoro dei dipendenti



La Segreteria Industria, Artigianato e Commercio ha portato in esame in prima lettura il testo che introduce nel nostro ordinamento a nuova figura delle “società benefit”.

Il Pd si propone di promuovere la costituzione e favorire la diffusione in territorio di società a duplice finalità, ossia di società che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territorio e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed ogni altro portatore di interesse.

In nuovo modo di fare impresa

L'intento della proposta è, pertanto, proprio quello di consentire la diffusione nell'ordinamento italiano di società che nell'esercizio della loro attività economica abbiano anche l'obiettivo di migliorare l'ambiente naturale e sociale nel quale operano, riducendo o annullando le externalità negative o meglio utilizzando pratiche, processi di produzione e beni in grado di produrre externalità positive, e che si prefiggano di destinare una parte delle proprie risorse gestionali ed economiche al perseguimento della crescita del benessere di persone e comunità, alla conservazione e al recupero di beni del patrimonio artistico e archeologico presenti nel luogo ove operano o sul territorio nazionale, alla diffusione e al sostegno delle attività culturali e sociali, nonché di enti ed associazioni con finalità rivolte alla collettività e al benessere sociale.

Il concetto del “beneficio comune”

Superando l'approccio “classico” del fare impresa, le società con finalità di beneficio comune introducono un salto di qualità nel modo di intendere l'impresa, tale da poter parlare di vero e proprio cambio di paradigma economico ed imprenditoriale.

L'impegno addizionale di responsabilità assunto dalla società benefit comporta che gli amministratori e i dirigenti prendano in considerazione l'impatto delle loro decisioni nei confronti di persone, comunità, territorio e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse, oltre che sul valore per gli azionisti e agiscano con una maggiore trasparenza verso i soggetti terzi.

Fatto questo che implica la predisposizione di una specifica relazione annuale sugli obiettivi perseguiti, resa accessibile al pubblico e redatta sulla base di standard di valutazione esterni.

Il Progetto di Legge nello specifico

L'articolo 1 del progetto di legge prevede le finalità del provvedimento ossia la possibilità di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società benefit nel nostro ordinamento, mentre l'articolo 2 contiene alcune definizioni, tra cui quella di beneficio comune. L'articolo 3, stabilisce che la società benefit deve indicare nell'oggetto sociale le finalità di beneficio comune che intende perseguire.

Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare

l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto proprie di ciascun tipo e a registrare tali modifiche nel registro delle imprese. Per la società benefit che abbia indicato nell'atto costitutivo o nello statuto le finalità di beneficio comune che intende perseguire è riconosciuta la facoltà di introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole:

“società benefit” o l'abbreviazione: “SB”, e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

L'articolo 4 prevede i doveri e le responsabilità poste in capo agli amministratori delle società benefit.

Tale società deve essere amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un effetto e il perseguimento delle finalità di beneficio comune e a tale scopo deve individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento del beneficio comune.

Parola d'ordine “trasparenza”

L'articolo 5 reca disposizioni per garantire la trasparenza dell'operato delle società benefit.

In particolare, ai fini di cui alla presente legge, la società benefit è tenuta a redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; la valutazione dell'impatto generato utilizzando uno standard di valutazione esterno e che comprende specifiche aree di valutazione; una specifica sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società.

Lo standard di valutazione ester-

no utilizzato dalla società benefit deve essere esauriente e articolato nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse; sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa; credibile e trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche. La valutazione dell'impatto dovrà comprendere le aree di analisi riguardanti il governo d'impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune; i lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro; gli altri portatori d'interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura e, infine, l'ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.

Il ruolo dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico

L'articolo 6 introduce il sistema di rating d'impresa benefit, la cui gestione è curata dall'Agenzia per lo Sviluppo Economico, connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono l'affidabilità dell'impresa ai quali corrisponderà l'attribuzione di penalità e premialità ai fini della partecipazione dell'impresa a procedure

Continua a pagina 3